

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 24 DEL 30-06-2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Perticaroli Dario	P	Giulioni Luca	P
Cesaretti Matteo	P	Paoloni Pamela	A
Stefanini Cristiana	P	Marcellini Gianfranco	P
Fenucci Lorenzo	P	Enea Agostino	P
Quajani Fiorenzo	P	Vecchi Luca	P
Possanza Erika	P	Vernier Chiara	P
Carelli Cristina	P		

Assegnati n. 13. In carica n.13. Presenti n. 12. Assenti n. 1.

Assessore esterno	Bergamo Massimo	P
-------------------	-----------------	---

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. Mazzanti Gianluca.
Assume la presidenza il Dott. Perticaroli Dario Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Quajani Fiorenzo
Carelli Cristina
Marcellini Gianfranco



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 29/09/2020;

Richiamata la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ed in particolare l'art. 1, comma 48 il quale testualmente recita "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta'.."

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo ed in particolare di eliminare il comma 3 dell'art. 7 e contestualmente aggiungere il comma 10 all'art. 10 del regolamento comunale IMU, come riepilogato nell'allegato 1) al presente provvedimento;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale allegato 2) al presente provvedimento;

Ritenuto di dover integrare e modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria come approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21/04/2021 nella parte in cui si esclude la fattispecie imponibile poi richiamata a tassazione in virtù dell'art. 1, comma 48 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), come di seguito rappresentato:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (ESCLUSE le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	esclusa
Abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze, nel limite di una per ogni fattispecie (C/2, C/6, C/7)	esclusa
Per Una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso L'agevolazione si applica dietro presentazione di apposita autocertificazione ed attestazione dell'Ente erogante la pensione circa il requisito di pensionato nel Paese di residenza	Riduzione del 50%
Abitazione principale (SOLO categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	6 per mille
Abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito al Comune, altro ente territoriale o enti non commerciali, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. La concessione in uso gratuito si rileva dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,00 per mille
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, apposita comunicazione e copia del contratto di locazione regolarmente registrato	9,00 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad eccezione della cat. D/10 in possesso dei requisiti di ruralità)	10,4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, (cat. D/10 in possesso dei requisiti e immobili con annotazione della ruralità negli atti catastali)	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati. L'agevolazione si applica dietro presentazione di apposita documentazione all'Uff.tributi	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,4 per mille
Fabbricati non ricompresi nei punti precedenti e aree edificabili	10,4 per mille



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Terreni agricoli	esenti
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

Udita l'introduzione del Sindaco e l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Esterno Massimo Bergamo;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Consigliere Gianfranco Marcellini;

Il Presidente pone, ora, in votazione la proposta di deliberazione,

Con voto palese unanime favorevole dei 12 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio comunale

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche come da allegato 1) e contestualmente approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) di dare mandato al Servizio/Ufficio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Infine, con separata votazione unanime favorevole dei 12 Consiglieri presenti e votanti, espressa in forma palese, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di rendere note le modifiche apportate al *"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)"*

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il processo verbale del presente punto all'O.d.g., previa trascrizione integrale, viene allegato al presente atto.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
n. 27 del 22-06-2021**

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 22-06-2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Bartolucci Leo

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-06-2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Bartolucci Leo



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE
Sindaco
Perticaroli Dario

SEGRETARIO GENERALE
Mazzanti Gianluca

IL CONSIGLIERE
Cesaretti Matteo

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale
il 28-07-2021 per quindici giorni.

SEGRETARIO GENERALE
Mazzanti Gianluca

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Arcevia,

SEGRETARIO GENERALE
Mazzanti Gianluca